Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Sabato, 30 luglio 1932 - ANNO X — **Numero 175**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. prof. avv. Alfredo Rocco a Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto in data 25 corrente, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato Ministro di Stato l'on. prof. avv. Alfredo Rocco, deputato al Parlamento.

(4227)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 859.
Approvazione di un atto aggiuntivo al disciplinare di concessione delle saline di Assab.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845;
Visto il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269, che approva il nuovo ordinamento fondiario dell'Eritrea;
Visto il R. decreto 21 febbraio 1926, n. 540, relativo alla concessione di saline in Assab alla Società italiana Saline di Assab;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito atto in data 25 maggio 1932-X, aggiuntivo al disciplinare regolante la concessione di saline accordata alla « Società italiana Saline di Assab » col R. decreto 21 febbraio 1926, n. 540.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 64. — MANCINI.

Atto aggiuntivo al disciplinare relativo alla concessione di saline in Assab alla « Società italiana Saline di Assab ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1932-X, il giorno 25 del mese di maggio, in Roma, negli uffici del Ministero delle colonie, dinanzi a me dott. Luigi Valenti, commissario regionale di 1ª classe, ufficiale rogante delegato alla stipulazione dei contratti per conto dell'Amministrazione coloniale, giusta decreto Ministeriale in data 31 maggio 1928, e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunziato d'accordo con me ufficiale rogante, giusta facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile 13 febbraio 1913, n. 89.
Sono comparsi:
il gr. uff. dott. Ottone Gabelli, segretario generale di Colonia, direttore generale per le Colonie dell'Africa Orientale, in rappresentanza e per conto del Governo dell'Eritrea, delegato con decreto governatoriale 6 maggio 1932, numero 14846;
il signor gr. uff. Romeo Mion, vice presidente della Società italiana Saline di Assab, il quale in mancanza del presidente di detta Società ha la delega della firma ai sensi dell'art. 16 dello statuto della Società medesima, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea del 31 maggio 1924, n. 10;
I quali hanno convenuto e stipulato quanto segue:

Premesso:

Che con atto 7 novembre 1922, n. 589-10175 di repertorio, rogito Valerio Di Falco, notaio della Colonia Eritrea, il Governo della Colonia accordava al signor Adriano Pastori la concessione di un appezzamento di terreno a mare di circa 15 chilometri quadrati a sud del Capo Garibale (Assab), nel-

la baia di Buia, per l'impianto e l'esercizio di uno stabilimento saliniero per la durata di anni 15 prorogabili;

Che con atto del 12 marzo 1924, n. 8097 di repertorio, a rogito del notaio dott. Angelo Rasi di Padova, si costituiva la « Società Italiana Saline Assab », anonima per azioni con sede in Assab, con lo scopo d'impiantare la salina a sud di Assab di cui la concessione Pastori e col capitale di lire 6.000.000 aumentabili ad 8.000.000;

Che con disciplinare in data 7 ottobre 1925, approvato con R. decreto 21 febbraio 1926, n. 510, vennero stabilite le condizioni alle quali la concessione doveva intendersi subordinata;

Che il Governo dell'Eritrea, in seguito a richiesta della suddetta Società, è venuto nella determinazione di accordare alla stessa l'esenzione dal diritto di statistica e dal diritto di scalo per il sale esportato dalla Colonia Eritrea.

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1930 è accordata alla Società italiana Saline di Assab la esenzione dal diritto di statistica e dal diritto di scalo per il sale esportato dalla Colonia Eritrea.

Art. 2.

Il presente atto non avrà effetto giuridico per l'Amministrazione pubblica se non dopo che sarà intervenuto il decreto Reale di approvazione.

Art. 3.

Tutte le spese e tasse del presente atto e quelle conseguenziali sono a carico della Società Saline di Assab.

Del presente contratto scritto di mio pugno in n. 4 facciate compresa la presente, ed escluse eventualmente le seguenti, io ufficiale rogante ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce ai comparenti anzidetti ed avendomi essi dichiarato di approvarlo perchè conforme alla loro volontà è da essi e da me sottoscritto.

OTTONE GABELLI.
MION ROMEO.
LUIGI VALENTI, *ufficiale rogante.*

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 860.

Norme per l'esame di concorso per la promozione al grado 11° i ruoli del gruppo C dell'Amministrazione militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni ed estensioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esame di concorso per la promozione al grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C*, dipendenti dal Ministero della guerra, di cui all'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è indetto con decreto ministeriale da pubblicarsi nel *Giornale militare ufficiale* non meno di due mesi prima della data d'inizio delle prove scritte.

All'esame stesso sono ammessi gli impiegati i quali, alla data del decreto che lo indice, abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi dodicesimo e tredicesimo, tenuto altresì conto dell'eventuale servizio di prova o di alunnato e del servizio di combattente di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 27, e sempre che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle vigenti leggi, il termine di cui al precedente comma è di sei anni.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni richieste, intendano prendere parte al concorso, dovranno, nel termine che sarà stabilito nel relativo bando, farne domanda al Ministero per il tramite gerarchico.

Le autorità che ricevono le domande dovranno inoltrarle subito al Ministero, ma non daranno corso a quelle presentate dopo il termine stabilito.

Il Ministero, con apposita circolare da inserirsi nel *Giornale militare ufficiale,* pubblicherà l'elenco dei candidati ammessi al concorso, e stabilirà la data in cui avranno inizio le prove scritte d'esame.

Art. 3.

L'esame di concorso consterà di due prove scritte o grafiche e di una prova orale, giusta gli uniti programmi, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra. Una delle prove scritte avrà carattere pratico e rifletterà il servizio proprio del ruolo cui i candidati appartengono.

È in facoltà del Ministro per la guerra di apportare, quando ne ravvisi la necessità, modificazioni ai programmi anzidetti.

Per i vice agenti dei depositi allevamento quadrupedi, la prova orale sarà integrata da una prova pratica, da svolgersi presso un deposito allevamento quadrupedi.

Per entrambe le prove sarà assegnato, dalla Commissione esaminatrice, un solo punto, cumulativamente.

Art. 4.

Per il concorso ad assistente del Genio militare, la Commissione esaminatrice sarà composta di un colonnello del genio, presidente, di un ragioniere geometra capo e di un ragioniere geometra principale, membri.

Un funzionario dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Per il concorso ad archivista ed a primo ufficiale d'ordine, la Commissione esaminatrice sarà composta di un direttore capo di divisione, presidente, e di due capi sezione, membri, dell'Amministrazione centrale della guerra.

Un funzionario dell'Amministrazione stessa, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Per il concorso ad agente del personale civile tecnico dei depositi allevamento quadrupedi, la Commissione esamina-

trice sarà composta del presidente, capo del servizio ippico e veterinario del Ministero della guerra, o ufficiale da lui delegato, di grado non inferiore a colonnello; di un professore di agraria, scelto fra gli insegnanti delle scuole superiori o medie di agricoltura del Regno, e di un ufficiale superiore veteriario.

Un funzionario dell'Amministrazione centrale della guerra, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 7.

Eccezione fatta per il concorso di cui al precedente art. 6, per il quale tutte le prove, scritte ed orali, si svolgeranno in Roma, presso il Ministero della guerra, le prove scritte e grafiche avranno luogo:

a) per i concorrenti ad assistenti del genio, nelle sedi dei comandi del genio dei corpi d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna;

b) per i concorrenti ad archivista ed a primi ufficiali d'ordine, nelle sedi dei comandi di divisione militare.

Le prove scritte di cui alle lettere *a*) e *b*) si svolgeranno in base ai temi formulati dalla rispettiva Commissione esaminatrice, i quali saranno, a cura del presidente della Commissione stessa, spediti, in pieghi sigillati ed assicurati, ai comandi anzidetti.

Ogni tema, chiuso in busta suggellata, portante sui lembi di chiusura le firme dei componenti la Commissione e del segretario, sarà aperto, alla presenza dei candidati, nel giorno e nell'ora stabilita per lo svolgimento della relativa prova. All'uopo, un apposito comitato di vigilanza, nominato, a seconda dei casi, dagli accennati comandi di divisione o del genio e composto di un colonnello o tenente colonnello, presidente, di un maggiore e di un capitano, quest'ultimo anche con funzioni di segretario del comitato stesso, assisterà allo svolgimento delle prove suaccennate e curerà inoltre la rigorosa osservanza delle norme di cui agli articoli 35, 36, 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I lavori dei candidati saranno, al termine di ogni prova spediti, dal presidente del comitato di vigilanza, al presidente della Commissione esaminatrice, in piego sigillato ed assicurato.

La prova orale, poi, per tutti indistintamente i candidati, avrà luogo in Roma, innanzi la Commissione esaminatrice.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto ottenuto in quella orale. A parità di voti, ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 60. — MANCINI.

ALLEGATO I.

Programma dell'esame di concorso per l'avanzamento da assistente aggiunto ad assistente del genio militare.

PROVA SCRITTA.

Consisterà nella compilazione di un breve rapporto o relazione relativi a studi e progetti di semplici costruzioni, in cui il candidato deve mostrare di possedere una certa coltura generale e professionale e di sapersi esprimere in forma corretta.

PROVA GRAFICA.

Consisterà nell'eseguire in scala ed a matita la pianta, le sezioni ed i prospetti che saranno indicati e nel calcolare le quantità delle opere occorrenti, di un manufatto od edificio semplice, descritto o rappresentato da uno schizzo quotato.

I candidati potranno consultare i Manuali tecnici del Colombo, Marzocchi, ecc.

PROVA ORALE.

Nozioni generali. — Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità e di peso — Scale di proporzioni numeriche e grafiche — Rette — Piani — Angoli — Figure piane, area delle figure piane — Solidi — Volumi dei solidi — Leva — Carrucola fissa e mobile — Carrucola differenziale — Burbera — Argano — Capra — Piano inclinato — Vite — Cuneo, pompe e macchine pneumatiche — Sifone — Peso specifico dei corpi.

Materiale da costruzione. — Pietre naturali — Pietre artificiali — Laterizi — Calci, cementi e loro classificazioni — Sabbie e ghiaie — Legnami — Metalli — Vetri — Materie bituminose — Vernici, colori e mastici di uso più comune — Proprietà caratteristiche ed impiego dei materiali da costruzione.

Malte e calcestruzzi. — Loro classificazione e componenti — Preparazione, manipolazione e loro impiego.

Operazioni di campagna. — Strumenti più comuni per rilievi. Paline e longimetri — Squadro agrimensorio e graduato, a traguardi e a cannocchiali — Livello ad acqua ed a cannocchiale — Allineamenti — Misura degli angoli — Misura diretta delle distanze — Rilievi con gli indicati strumenti e livellazioni lineari e di superficie (Piani quotati) — Tracciamenti sul terreno della pianta di un fabbricato.

Lavori. — Ordinamento dei cantieri — Ponti di servizio, macchine elevatorie, ecc. — Opere di fondazione (classificazione dei terreni, assaggi; vari tipi di fondazioni; armatura degli scavi) — Muri in elevazione (pilastri; piattabande; archi, volte e relative armature) — Scale, varii tipi e loro armature — Solai di legno, di ferro e misti — Coperture a tetto ed a terrazze — Pavimenti e battuti — Soffitti — Intonaci e rivestimenti — Opere in legname ed in metallo — Fognature — Condutture di acqua — Riscaldamento — Ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

Costruzione in cemento armato. — Cenni sulle principali applicazioni — Modalità di costruzione — Dosatura del calcestruzzo — Qualità e requisiti dei ferri da impiegarsi; piegatura ed unione d[ei] medesimi — Casseforni — Tempo per la presa — Disarmo.

Cenni sui lavori stradali. — Profilo longitudinale — Sezioni t[ras]versali — Massicciata ed inghiaiata stradale — Varii sistemi di p[a]vimentazione stradale — Opere d'arte (ponti; ponticelli; sifoni; mu[ri] di sostegno, ecc.).

Regolamenti, ecc., dell'Amministrazione militare. — Modi di es[e]cuzione dei lavori — Condizioni generali d'appalto e Capitolato tip[o] pei lavori del Genio militare.

Regolamento per l'esecuzione dei lavori, ed Istruzione per [il] servizio dei lavori e del materiale del Genio militare, per quant[o] riguarda i lavori — Istruzione per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari — Misurazione e liquidazione dei lavori.

Nozioni di diritto. — Codice civile — Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni (Libro Secondo - Titoli I, II, III) — Legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro — Stato giuridico degli impiegati civili — Stato giuridico e trattamento economico de[i] salariati dello Stato — Leggi sull'ordinamento del R. Esercito e sulla circoscrizione militare, per la parte relativa all'Arma del Genio.

La durata delle prove: scritta e grafica, sarà di sei ore. La durata di quella orale sarà di almeno mezz'ora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

ALLEGATO II.

Programma dell'esame di concorso per l'avanzamento ad archivista ed a primo ufficiale d'ordine.

PROVE SCRITTE.

1. — Componimento italiano.

2. — Compilazione di un progetto di titolario di archivio per atti di un servizio di nuova istituzione (per gli *archivisti*); compilazione di uno schema di prospetto indicante le consistenze dei materiali in carico ad un magazzino reggimentale, con la relativa suddivisione dei materiali stessi nei gruppi A, B e C (per i *primi ufficiali d'ordine*).

PROVA ORALE.

a) *Per gli archivisti*:

1. — Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno e sulle disposizioni legislative che lo modificano;
2. — Circoscrizione amministrativa e militare;
3. — Principali attribuzioni dei vari Ministeri;
4. — Servizio di protocollo e di archivio; franchigia postale; telegrammi di Stato;
5. — Nozioni sull'ordinamento corporativo dello Stato;

b) *Per i primi ufficiali d'ordine*:

1. — Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno e sulle disposizioni legislative che lo modificano;
2. — Circoscrizione militare;
3. — Norme per la conservazione e la custodia dei materiali di vestiario, equipaggiamento ed armamento;
4. — Nozioni sull'ordinamento corporativo dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

ALLEGATO III.

Programma dell'esame di concorso per l'avanzamento da vice agente ad agente dei depositi allevamento quadrupedi.

PROVE SCRITTE.

1. — AGRARIA.

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

2. — ESTIMO RURALE.

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principî fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la Commissione esaminatrice crederà di permettere.

NB. — La durata delle prove scritte è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

a) Discussione sugli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.

b) AGRARIA.

Agronomia:

1. — Climatologia e meteorologia agraria — Influenza che dispiegano sulla vegetazione la latitudine, l'altitudine, i grandi bacini di acqua, le correnti marine, i larghi tratti di continente, i venti, le idro-meteore, la esposizione, l'inclinazione, i ripari, la configurazione e giacitura del terreno, la natura del terreno e lo stato della vegetazione — Influenza che sulla vita delle piante esercitano i diversi rapporti di temperatura fra l'aria e il terreno. Distribuzione e influenza della temperatura, della luce e della umidità atmosferica — Acclimazione — L'agricoltura d'Italia considerata sotto l'aspetto del clima.

2. — Terreno agrario — Origine e formazione del terreno agrario — Del terreno di alluvione in particolare — Strato coltivato, coltivabile e sottosuolo — Componenti immediati del terreno e loro proprietà — Classificazione dei terreni; secondo il predominio dei materiali immediati, secondo le attitudini naturali ed economiche.

3. — L'analisi meccanica e l'analisi chimica del terreno.

4. — Miglioramento nelle condizioni fisiche del terreno - Dissodamenti — Lavori profondi — Lavori frequenti — Del riposo — Del debbio — Del sovescio.

Affossatura e fognatura: diversi modi di eseguirle; casi in cui si possono attuare.

Cenni sui prosciugamenti per mezzo di scoli ed emissari, di colmate, di pozzi assorbenti e macchine idrovore.

Modo di sistemare gli scoli in collina.

Irrigazione: suo scopo; sua importanza in Italia — Come usare delle acque a profitto dell'agricoltura — Dei serbatoi d'acqua — Influenza dell'irrigazione sulla coltura e sull'ordinamento della azienda

5. — La concimazione: suoi scopi, effetti diversi secondo la natura del concime, del terreno e della pianta coltivata.

Concimi minerali, vegetali, animali e misti. Enumerazione dei concimi più importanti, specialmente dei letami e degli escrementi umani.

Preparazione e governo dei diversi concimi — Letami, terricciati — Concimi chimici; loro funzione e utilità — Valore dei concimi.

6. — Meccanica agraria — Forze motrici — Strumenti e macchine per lavorare la terra, per governare le piante, per la raccolta e manipolazione rurale dei prodotti — Veicoli o attrezzi per trasportare derrate, ecc.

7. — Consociazione e successione dei lavori per eseguire il rinnovo e il maggese — Influenza del maggese.

8. — Propagazione delle piante — Per seme: sementa in pari e in porche, scelta dei semi, semenzai, seminagione in posto — Seminatoi meccanici — Propagazione per gemma, talea, propaggine, margotta, ecc. — Innesto; condizioni della sua buona riuscita.

9. — L'avvicendamento delle piante e la rotazione agraria — Come si spieghi l'utilità di una buona rotazione — Scelta delle piante che devono formare una rotazione — Vantaggi economici di una buona rotazione — Esempi illustrati di rotazione.

10. — Consociazione delle piante.

Agricoltura:

1. — Cereali e leguminose da seme.

2. — Erbe da foraggio — Classificazione dei prati — Prati naturali e artificiali, temporanei, avvicendati, stabili: asciutti e irrigui. Di alcune erbe da prato in particolare: medica, lupinella, trifogli, sulla, ecc.

Piante da tubero e da radice carnosa.

Affienatura e conservazione di foraggi.

3. — Civaie più comuni e le più comuni erbe da orto.

4. — Classificazione degli alberi e degli arbusti. Loro coltivazione e in particolare dei vari modi di propagazione e di potatura: rimonda, spollonatura, sfogliatura, cimatura, ecc.: cure culturali, maturità, raccolta e conservazione dei prodotti.

5. — Cenni di frutticoltura e olivicoltura.

6. — Della vite — Vite a vigna — Vite a filari, mista ad altre piante.

7. — Del gelso.

8. — Silvicoltura — Importanza dei boschi per le diverse influenze che esercitano sull'agricoltura, specialmente quando rivestono gli alti monti — Nomenclatura forestale — Classificazione delle diverse essenze forestali, secondo le loro speciali esigenze e proprietà.

Moltiplicazione delle essenze — Impianto del bosco — Cure successive — Rotazione dello scalvo nelle piante d'alto fusto e nelle ceppaie — Taglio delle foreste — Trasporto del legname — Prodotti dei boschi — Stagionatura e conservazione del legname d'opera.

c) ECONOMIA.

1. — Indole dell'industria agraria e difficoltà che s'incontrano nell'esercitarla — Elementi da cui risulta — La materia prima — L'ambiente e i mezzi di lavorazione — Le macchine e la mano d'opera.

2. — I capitali dell'industria agraria; capitale fondiario, capitale agrario, fisso e circolante. Natura e fruttuosità di essi.

3. — Ragioni fisiche, economiche e speciali che influiscono sulla produttività dell'industria agraria.

4. — Sistemi di coltura, estensivo, intensivo, misto. Come attuare, secondo le circostanze locali, il passaggio dal sistema estensivo allo intensivo o al misto.

5. — Rapporti fra proprietari e coltivatori — Condizione dei fondi a mano padronale — Contratti d'affitto — Esame delle diverse condizioni inscrite nell'inventario d'affitto — Contratti di colonia parziaria (mezzeria, terzeria, ecc.). Contratti misti.

6. — Quali le condizioni morali, la capacità e le attitudini del direttore e del personale dell'azienda rurale.

7. — Condizioni essenziali per ordinare e dirigere una impresa agraria.

Come determinare il rapporto fra la estensione del terreno a foraggi e quella destinata ad altre coltivazioni.

Come determinare il rapporto fra la produzione vegetale e quella animale.

A quali, tra le piante e tra gli animali, dare la prevalenza — Quali prodotti greggi ottenere — Quali tra essi trasformare e sino a qual punto spingere la trasformazione industriale dei prodotti.

8. — Stabilire se quando, e sino a qual limite, convenga intraprendere alcune delle industrie rurali.

9. — Definire la capacità dei caseggiati rurali, il numero della gente rurale e del bestiame, il quantitativo dei mangimi e lettimi, dei semi e dei conci occorrenti all'esercizio d'una azienda rurale.

d) ESTIMO.

1. — Introduzione:

Nozioni preliminari sugli elementi da prendersi in considerazione nella compilazione di una stima

Regole generali per la stima dei fondi e dei fabbricati.

2. — Stima dei fondi:

Stima empirica — Criteri della stima empirica — Tipi di confronto.

Stima razionale — Determinazione dei prodotti delle piante erbacee e delle legnose; valutazione di essi, tenute presenti le condizioni del mercato — Determinazione delle spese — Deduzione del valore capitale della rendita netta — Aggiunte e riduzioni di capitali.

3. — Dei catasti:

Loro ufficio pratico in ordine alla conservazione della proprietà fondiaria, ai sistemi ipotecari, alle contrattazioni dei fondi, alle imposte.

4. — Valutazione delle stime o scorte vive o morte.

5. — Stima dei miglioramenti rurali:

Stima del miglioramento del fondo, prodotto sia da circostanze estrinseche, come strade, condotte di acque, creazione di mercati, sviluppo di popolazione; sia da applicazioni, o maggiori o migliori, di lavoro e di capitale.

6. — Stime dei danni:

Per incendio, per grandine o per inondazione.

7. — Stima delle acque irrigue.

8. — Servitù:

Stima delle servitù, dell'uso, dell'abitazione, dell'usufrutto, delle varie specie di dominio nei livelli e nelle enfiteusi.

9. — Espropriazioni:

Stima delle indennità per espropriazioni permanenti o temporanee a causa di utilità pubblica, per accesso ad altro fondo, per passaggio di acque, ecc.

10. — Stima dei boschi:

Stima dei boschi cedui e di alto fusto, determinandone la rendita netta e distinguendo la valutazione del terreno da quella delle piante in sè, e in rapporto alla rotazione dei tagli, tenendo presenti altresì i vincoli che fossero imposti dalla legge forestale.

11. — Stima dei fabbricati:

Distinzioni sulla natura, sullo scopo, sulla collocazione del fabbricato.

Aspetti sotto cui può essere considerato il valore di un fabbricato, stima di esso secondo il costo di costruzione, il valore dell'area e dei materiali, e secondo la rendita netta — Circostanze che possono influire sul valore delle aree, e sulle diverse maniere e destinazioni dei fabbricati.

12. — Consegne, riconsegne, bilanci, inventari e rendiconto:

Metodo per la compilazione delle consegne e riconsegne fabbricati, piante, scorte, ecc. — Metodi pratici per le misure occorrenti nelle consegne e riconsegne — Misura del letame, del fieno, delle botti.

Bilanci parziali, bilanci complessivi, bilanci degli oggetti aventi una quota di riparazione.

Inventari: inventario di un patrimonio, inventario rurale.

Rendiconto.

e) CONTABILITÀ.

1. — Prenozioni — Conti e loro classificazione.

2. — Metodi di registrazione e specialmente del metodo detto di scrittura doppia — Libri principali, subalterni e ausiliari. Inventario e cautele nel compilarlo — Classificazione dei capitali di un'azienda agraria — Apertura dei conti nel libro mastro — Conti che derivano dall'inventario — Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda — Conti di chiusura — Bilancio — Relazione.

3. — Conti speciali e ricerca dei prezzi di costo e di produzione.

f) LEGISLAZIONE.

1. — Formazione e pubblicazione delle leggi.

2. — Cenni sul diritto amministrativo — L'ordinamento dell'amministrazione centrale e locale — L'amministrazione di Stato e l'amministrazione civile.

3. — Diritto d'uso, d'usufrutto, d'abitazione — Servitù prediali — Loro nozioni e caratteri — Come si acquistano — Come si estinguono — Esame delle singole servitù stabilite dalla legge — Nozioni sulle servitù stabilite per fatto dell'uomo.

4. — Il contratto di compra-vendita — Locazione di opere e di cose, e, in particolare, di fondi rustici: colonia parziaria e soccida. Il contratto di enfiteusi — Affrancazione di censi e livelli.

5. — Leggi speciali — Leggi sulla caccia e sulla pesca — Leggi sulle miniere e sulle cave — Leggi forestali — Disposizioni relative alle bonifiche e alla fillossera — Legislazione sulla condotta e sull'uso delle acque — Assicurazioni mutue ed a premio.

g) ZOOTECNIA.

1. — Animali utili all'agricoltura.

2. — Nozioni generali sugli animali equini, bovini, ovini e suini.

3. — Delle attitudini delle diverse razze e di una stessa razza. Indizi di tali attitudini — Quali condizioni naturali ed artificiali possono influire sullo sviluppo delle diverse attitudini.

4. — Specializzazione delle diverse attitudini — Lavoro, carne, latte e lana — Pascolo e stabulazione.

5. — Modelli di scuderie, di stalle, di porcili, ecc. Condizioni igieniche delle scuderie, delle stalle, degli ovili, dei porcili, ecc.

6. — Preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande — Strumenti per la preparazione degli alimenti, trincia-foraggi, taglia-radici, frantoi del grano e delle fave — Arnesi per la cottura dei foraggi secchi — Mangiatorie, abbeveratoie, ecc.

7. — Della castrazione.

8. — Riproduzione e scelta dei riproduttori — La selezione e l'incrociamento — L'accoppiamento — Norme per l'allevamento.

9. — Come stabilire il costo di produzione del lavoro, del latte e della lana.

10. — Allevamento degli animali da cortile — Dei bachi — Delle api.

Prova pratica, ad integrazione della prova orale.

Dovrà svolgersi in un deposito allevamento quadrupedi e comprenderà applicazioni delle seguenti materie:

a) agraria (agronomia e agricoltura);

b) meccanica agraria;

c) ezoognosia (esteriore conformazione degli animali).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 luglio 1932, n. **861**.

Riduzione per gli alberghi di lusso e di 1ª e 2ª categoria della tassa di concessione governativa sulle licenze per pubblici trattenimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3279;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di attenuare la tassa di concessione governativa su alcune licenze rilasciate dalla pubblica sicurezza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero 23, lettere *a*), *b*) e *c*), della tabella *A* annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, è sostituito col seguente:

	Tassa lire	Modo di pagamento	*Note*
N. 23. — Licenza di cui all'art. 68 del testo unico della legge di pubblica sicurezza per balli, thè danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza:			Le tasse contro indicate devono essere corrisposte per ogni ballo ed altro trattenimento, qualunque sia la popolazione del Comune ed indipendentemente dai diritt erariali dovuti ai termini di legge.
a) negli alberghi, locande e pensioni assegnate alla categoria di lusso e di prima categoria:			
per un periodo di un mese	600	ordinario	
per un periodo di 15 giorni	300	id.	
per un periodo inferiore a 15 giorni: per ogni giorno .	90	id.	
b) nei detti locali assegnati alla seconda categoria:			
per un periodo di un mese	300	ordinario	
per un periodo di 15 giorni	150	id.	
per un periodo inferiore a 15 giorni: per ogni giorno .	45	con marche	

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° agosto 1932 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1932, n. 862.

Approvazione della convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le convenzioni:

22 febbraio 1926, 16 marzo 1927, 7 febbraio 1928, 22 febbraio 1929 e 4 aprile 1931 stipulate con la Società di navigazione « Lloyd Triestino », sedente in Trieste, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente;

2 febbraio 1926, 16 marzo 1927, 21 maggio 1930 e 22 febbraio 1932 stipulate con la Società italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero;

2 aprile 1926 stipulata con la Società anonima di navigazione « Marittima Italiana », sedente in Genova, per l'esersercizio della linea di navigazione tra Genova e Bombay;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad una nuova organizzazione delle linee suddette, elevandone le caratteristiche ed affidandone l'esercizio ad un unico ente per renderle più efficienti in rapporto agli interessi della economia nazionale;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata il 21 maggio 1932-X con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) sedente in Trieste, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente per la durata di anni dieci a cominciare dal 1° gennaio 1932 e verso il contributo annuo di esercizio di L. 62.800.000.

Art. 2.

Ferma restando la variazione autorizzata col secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, alla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, numero 3103, per l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo precedente, è altresì autorizzata, in aumento alla spesa prevista dalla tabella suddetta, la spesa di L. 4.650.000 per l'esercizio 1931-32, di L. 6.300.000 per gli esercizi dal 1932-33 al 1934-35 incluso, di L. 7.900.000 per l'esercizio 1935-36, di L. 36.150.000 per l'esercizio 1936-37, di L. 62.800.000 per gli esercizi dal 1937-38 al 1940-41 incluso, e di L. 31.400.000 per l'esercizio 1941-42.

Art. 3.

Ferma restando la maggiore assegnazione disposta al capitolo 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1931-32 col primo comma del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, e la equivalente diminuzione di stanziamento al capitolo 69 dello stesso esercizio, lo stanziamento del suddetto capitolo 33 per l'esercizio finanziario 1931-32 è ulteriormente aumentato di L. 4.650.000, restando diminuito di L. 1.800.000 lo stanziamento del capitolo 69.

All'aumento di L. 9.300.000 dello stanziamento del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero suddetto per l'esercizio finanziario 1932-33 ivi compresa la maggiore assegnazione di L. 3.000.000, disposta per tale esercizio col citato R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, provvederà il Ministro per le finanze con suo decreto.

Art. 4.

Il personale amministrativo, di mare (stato maggiore) e subalterno occorrente all'esercizio delle linee contemplate

dalla convenzione allegata al presente decreto, sia all'inizio della convenzione medesima e sia per le ulteriori esigenze che si verificassero entro il successivo periodo di un anno, dovrà dal concessionario essere assunto esclusivamente fra gli impiegati amministrativi, di mare (stato maggiore) e subalterni facenti parte dei ruoli organici delle cessanti Società sovvenzionate: « Società italiana di servizi marittimi », « Marittima Italiana » e « Lloyd Triestino » con rapporto di impiego disciplinato dal regolamento organico approvato con decreto 1° maggio 1929 del Ministro per le comunicazioni. L'assunzione dovrà essere fatta nella medesima proporzione per ciascuna Società in relazione al numero degli impiegati sia amministrativi che di mare (stato maggiore) e subalterni inscritti nei ruoli organici stessi e presentemente in servizio presso le cessanti Società, ma con facoltà di scelta nell'àmbito dei singoli ruoli.

Nell'assegnazione del grado per il personale di cui nel precedente comma, sarà, per quanto possibile, tenuto conto di quello precedentemente raggiunto.

Il personale assunto all'inizio dei servizi non avrà diritto, al momento del trasferimento, ad alcuna liquidazione per la cessazione dal servizio presso la Società da cui proviene, ma conserverà la propria anzianità sia agli effetti della determinazione dell'indennità in caso di successivo licenziamento che agli altri effetti che saranno previsti dal regolamento organico di cui all'art. 4 della convenzione di cui sopra.

Il personale della « Società italiana di servizi marittimi », della « Marittima Italiana » e del « Lloyd Triestino » che non accettasse il trasferimento al nuovo concessionario o che da questo non venisse assunto, nè fosse tenuto ulteriormente in servizio dalla « Società italiana di servizi marittimi », sarà licenziato.

Agli impiegati della « Società italiana di servizi marittimi » e della « Marittima Italiana », i cui rapporti di impiego sono disciplinati dal regolamento organico approvato con decreto 1° maggio 1929 del Ministro per le comunicazioni, che venissero licenziati, saranno dovute dalle due Società rispettivamente le indennità previste dall'art. 16, comma 17 del regolamento medesimo pel caso di cessazione del servizio marittimo sovvenzionato, migliorato però nella misura seguente:

— al doppio, e quindi tante mensilità dell'ultimo stipendio (anzichè tante mezze mensilità) quanti sono gli anni di servizio prestati dal licenziato posteriormente al 1° luglio 1910, quale impiegato di Società di navigazione sovvenzionate dallo Stato;

— al triplo, e quindi tante mensilità dell'ultimo stipendio (anzichè tanti terzi di mensilità) quanti sono gli anni di servizio prestati dalla data di assunzione pei licenziati che siano stati assunti in servizio posteriormente al 1° gennaio 1926.

Per gli impiegati del « Lloyd Triestino », i cui rapporti di impiego siano parimenti disciplinati dal regolamento organico approvato con decreto 1° maggio 1929 del Ministro per le comunicazioni, che venissero licenziati, l'indennità di licenziamento dovuta dalla Società sarà determinata:

— pel servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1923, in base ai diritti allora spettanti al licenziato, con l'aggiunta di una mezza mensilità dello stipendio percepito al 31 dicembre 1922, per ciascun anno di servizio prestato posteriormente al 1° luglio 1910 e sino al 31 dicembre 1922;

— pel servizio prestato posteriormente al 1° gennaio 1923, in base al disposto dell'art. 16, comma 17, del regolamento organico predetto, migliorate però le indennità ivi previste nella seguente misura:

— al doppio, e quindi tante mensilità dell'ultimo stipendio (anzichè tante mezze mensilità) quanti sono gli anni di servizio prestati posteriormente al 1° gennaio 1923;

— al triplo, e quindi tante mensilità dell'ultimo stipendio (anzichè tanti terzi di mensilità) quanti sono gli anni di servizio prestati dalla data di assunzione, pei licenziati che siano stati assunti in servizio posteriormente al 1° gennaio 1926.

Agli impiegati i cui rapporti di impiego siano disciplinati da norme diverse dal regolamento organico approvato con decreto 1° maggio 1929 del Ministro per le comunicazioni, che venissero licenziati, saranno dovute le indennità che possono loro competere pel servizio prestato in base alle condizioni stabilite nei rispettivi contratti di impiego per i casi di licenziamento.

È data peraltro facoltà a tutto il personale licenziato di optare fra il trattamento previsto dal presente articolo e quello previsto dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1825.

La risoluzione dei rapporti di impiego in base alle facoltà del presente articolo libera comunque le cessanti Società da qualunque ulteriore onere relativo alla previdenza del personale.

Art. 5.

Qualora il personale inscritto nei ruoli organici della « Società italiana di servizi marittimi », della « Marittima Italiana » e del « Lloyd Triestino » di cui al 1° comma dell'articolo precedente non fosse sufficiente alle esigenze dei servizi indicati nel comma medesimo, il concessionario, sia all'inizio dei servizi stessi che entro l'anno successivo, dovrà assumere personale non iscritto nei ruoli suddetti ma attualmente in servizio presso le Società medesime, salvo speciali e giustificate ragioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 57. — MANCINI.

Convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana, Sitmar) per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente.

Fra

il tenente generale ispettore delle capitanerie di porto, cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

e

i signori on. contrammiraglio conte Alfredo Dentice di Frasso fu Ernesto, presidente, e cap. comm. Guido Cosulich fu Callisto, amministratore delegato della Società di naviga-

zione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) sedente in Trieste, in nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato;

è stato concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

La Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana, Sitmar), sedente in Trieste, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

1. — *Linea celerissima di Egitto*:

Itinerario *A*: Genova - Napoli - Siracusa - Alessandria - Brindisi - Venezia - Trieste - Venezia - Brindisi - Alessandria - Siracusa - Napoli - Genova; 44 viaggi all'anno a periodo settimanale;

Itinerario *B*: Trieste - Venezia - Brindisi - Alessandria - Brindisi - Venezia - Trieste; 8 viaggi all'anno a periodo settimanale.

Velocità oraria normale di esercizio per i due itinerari suddetti: miglia 17/18.

2. — *Linea celere Mediterraneo Orientale*:

Itinerario *A*: Genova - Napoli - Catania - Alessandria - Porto Said - Jaffa (fac.) - Caifa - Beirut - Tripoli (fac.) -Rodi - Smirne (fac.) - Istanbul - Pireo - Brindisi - Venezia - Trieste; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 14;

Itinerario *B*: Trieste - Venezia - Brindisi - Pireo - Istanbul - Rodi - Larnaca (fac.) - Tripoli (fac.) - Beirut - Caifa - Alessandria - Messina - Napoli - Genova; ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 14;

3. — *Linea Tirreno-Danubio*: Genova - Livorno - Napoli - Messina - Catania - Pireo - Istanbul - Burgas (fac.) - Varna (fac.) - Constanza - Sulinà - Galatz - Sulinà - Constanza - Varna (fac.) - Burgas (fac.) - Istanbul - Pireo - Napoli - Marsiglia - Genova; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 11/12;

4. — *Linea Tirreno-Mar Nero*:

Itinerario *A*: Genova - Savona (fac.) - Livorno - Napoli - Messina (fac.) - Catania - Pireo - Istanbul - Burgas - Varna - Constanza - Odessa - Constanza - Varna - Burgas - Istanbul - Pireo - Napoli - Marsiglia - Genova; periodicità: ogni quattro settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 11/12;

Itinerario *B*: Genova - Napoli - Catania - Pireo - Istanbul - Burgas (fac.) - Varna (fac.) - Constanza - Novorossisk - Poti (fac.) - Batum - Trebisonda (fac.) - Samsum (fac.) - Istanbul - Pireo - Napoli - Marsiglia - Genova; periodicità: ogni quattro settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 11/12.

5. — *Linea commerciale Tirreno-Egeo.*

Genova - Livorno - Napoli - Messina - Catania - Patrasso (fac.) - Pireo - Volo (fac.) - Salonicco - Metelino (fac.) - Smirne - Candia - Canea (fac.) - Napoli - Marsiglia - Imperia (fac.) - Genova; periodicità: ogni quattro settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 9/10;

6. — *Linea celere Adriatico-Istanbul*:

Trieste - Venezia - Brindisi - Pireo - Istanbul - Pireo - Brindisi - Venezia - Trieste; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 14;

7. — *Linea commerciale Adriatico-Soria.*

Itinerario *A*: Trieste - Venezia - Bari - Brindisi - Pireo (fac.) - Canea (fac.) - Candia - Alessandria - Porto Said - Jaffa - Caifa (fac.) - Beirut - Tripoli (fac.) - Alessandretta (fac.) - Mersina - Famagosta (fac.) - Larnaca - Limassol - Adalia - Rodi - Pireo - Brindisi - Venezia - Trieste - Fiume - Trieste; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10;

Itinerario *B*: Trieste - Venezia - Ancona - Brindisi - Patrasso - Pireo (fac.) - Rodi - Limassol - Larnaca - Mersina - Alessandretta - Tripoli (fac.) - Beirut - Caifa (fac.) - Jaffa (fac.) - Porto Said (fac.) - Alessandria - Candia (fac.) - Calamata (fac.) - Brindisi - Venezia - Trieste - Fiume - Trieste; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10,

8. — *Linea commerciale Adriatico-Danubio*:

Trieste - Venezia - Bari - Brindisi - SS. Quaranta - Corfù - Aeghion (fac.) - Pireo - Volo (fac.) - Salonicco - Cavalla (fac.) - Dedeagatch (fac.) - Istanbul - Burgas (fac.) - Varna (fac.) - Constanza - Sulinà - Galatz - Sulinà - Constanza - Burgas (fac.) - Istanbul - Salonicco - Volo (fac.) - Pireo - Patrasso - Brindisi - Ancona - Venezia - Trieste - Fiume - Trieste; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10;

9. — *Linea commerciale Adriatico-Mar Nero*:

Itinerario *A*: Trieste - Venezia - Ancona - Brindisi - SS. Quaranta - Corfù - Patrasso - Pireo - Volo (fac.) - Salonicco - Istanbul - Burgas - Varna - Constanza - Odessa - Constanza - Varna - Burgas - Istanbul - Dedeagatch (fac.) - Cavalla (fac.) - Salonicco - Volo (fac.) - Pireo - Patrasso (fac.) - Corfù - SS. Quaranta - Brindisi - Venezia - Trieste - Fiume - Trieste; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio, miglia 10;

Itinerario *B*: Trieste - Venezia - Catacolo (fac.) - Calamata - Pireo - Smirne - Metelino (fac.) - Istanbul - Samsum - Trebisonda - Batum - Novorossisk - Batum - Trebisonda (fac.) - Samsum (fac.) - Istanbul - Metelino (fac.) - Smirne - Pireo - Candia - Canea - Calamata - Catacolo (fac.) - Venezia - Trieste - Fiume - Trieste; periodicità: ogni due settimane; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10;

10. — *Linea celerissima Tirreno-Bombay*:

Genova - Napoli - Porto Said - Aden - Bombay - Aden - Porto Said - Napoli - Genova; periodicità: mensile; velocità oraria normale di esercizio: miglia 19; un viaggio all'anno potrà essere eseguito alla velocità oraria di miglia 15;

11. — *Linea celerissima Adriatico - India - Estremo Oriente*:

Trieste - Venezia - Brindisi - Porto Said - Bombay - Colombo - Singapore - Hong Kong - Shanghai - Hong Kong - Singapore - Colombo - Bombay - Suez - Porto Said - Brindisi - Venezia - Trieste; periodicità: mensile; velocità oraria normale di esercizio: miglia 18.

Durante l'anno 1932 potrà essere consentita una velocità oraria di miglia 17 per un viaggio ogni bimestre.

Un viaggio all'anno potrà essere eseguito alla velocità oraria di miglia 15;

12. — *Linea commerciale Adriatico-Bombay*:

Trieste - Venezia - Brindisi - Porto Said - Suez - Aden - Karachi (fac.) - Bombay - Karachi - Aden - Suez - Porto Said - Brindisi - Venezia - Trieste; periodicità: mensile; velocità oraria normale di esercizio: miglia 11;

13. — *Linea commerciale Adriatico-Estremo Oriente*:

Trieste - Venezia - Brindisi - Porto Said - Suez - Massaua - Aden - Karachi - Bombay - Colombo - Penang (fac.) - Singapore - Hong Kong - Shanghai - Kobe - Yokohama - Moij (fac.) - Dairen (fac.) - Shanghai - Hong Kong - Singapore - Penang (fac.) - Colombo - Bombay (fac.) - Karachi (fac.) - Aden - Massaua - Suez - Porto Said - Brindisi - Venezia - Trieste; periodicità: mensile; velocità oraria normale di esercizio: miglia 11/12;

14. — *Linea commerciale Tirreno-Indie Olandesi*:

Genova - Livorno - Napoli - Catania - Porto Said - Suez - Karachi - Bombay - Colombo - Penang (fac.) - Swettenham (fac.) - Singapore - Batavia - Samarang (fac.) - Soerabaya - Colombo - Bombay - Karachi - Suez - Porto Said - Catania -

Napoli - Genova - Marsiglia - Genova; periodicità: dieci viaggi all'anno; velocità oraria normale di esercizio: miglia 10/11.

Art. 2.

Nessuna variazione potrà essere apportata dalla Società agli itinerari delle linee se non previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministero delle comunicazioni potrà sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi e far eseguire viaggi straordinari.

L'attuazione di nuovi approdi non dovrà però costituire un aumento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale.

Nel caso che i viaggi straordinari possano essere eseguiti col materiale assegnato alle rispettive linee, saranno rimborsate alla Società le sole spese vive di esercizio.

Il Ministero delle comunicazioni potrà, quando lo ritenga necessario per le mutate condizioni dell'economia nazionale o per nuovi orientamenti dei traffici marittimi, e previo accordo con la Società, modificare gli itinerari, la periodicità e la velocità delle linee, sopprimere una o più linee sostituendo a queste altre linee, fermo restando che non ne venga diminuita la percorrenza complessiva annua, nè aumentato l'onere finanziario dello Stato stabiliti dalla presente convenzione.

Il Ministero delle comunicazioni avrà inoltre la facoltà di modificare comunque gli itinerari delle linee, quando, a suo giudizio insindacabile, essi possano costituire una illecita concorrenza a preesistenti linee regolari nazionali, libere o sovvenzionate.

Art. 3.

Le navi da assegnarsi alle linee devono essere iscritte alla prima classe del Registro italiano e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.

Esse devono inoltre essere in numero sufficiente per assicurare in ogni momento la regolare ed esatta esecuzione del servizio, ed essere di tipo e di stazza lorda rispondenti, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, alle necessità del traffico delle singole linee.

Salvo speciale autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, le navi stesse devono essere di assoluta proprietà della Società.

La Società si obbliga di costruire, entro il primo quinquennio di esercizio della presente convenzione, alcune navi per la stazza lorda complessiva di 30.000 tonnellate, i cui piani dovranno essere presentati alla approvazione del Ministero delle comunicazioni. Le navi stesse dovranno essere classificate con marca « Stella » al Registro italiano.

Art. 4.

La Società ha l'obbligo di presentare per il personale di stato maggiore navigante e per quello addetto ai servizi amministrativi, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, il regolamento organico del detto personale e le norme contrattuali per il personale dirigente da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Ove la Società non adempisse a tale obbligo, il Ministro per le comunicazioni provvederà d'ufficio alla compilazione del regolamento e delle norme contrattuali predette.

Art. 5.

La Società ha l'obbligo di imbarcare, oltre l'equipaggio normale, un diplomato capitano ed un diplomato macchinista in qualità di allievi.

L'imbarco sarà fatto su richiesta della Direzione marittima nella cui circoscrizione è compreso il porto di armamento delle navi.

La durata dell'imbarco per ogni diplomato non può essere inferiore ad un anno. Trascorso tale periodo e semprechè sia terminato il viaggio in corso, il diplomato imbarcato sarà sostituito da altro diplomato designato dalla Direzione marittima.

I diplomati imbarcati avranno una paga mensile di L. 100, aumentabili a L. 150, e trattamento tavola di ufficiali.

Art. 6.

La Società ha l'obbligo del trasporto regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione nel Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali e i recipienti vuoti di ritorno adoperati per la spedizione dei dispacci e dei pacchi.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni ed avarie degli effetti.

Per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali, la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno al riguardo emanate dal Ministero delle comunicazioni.

Il trasporto degli effetti postali, compresi i pacchi del peso ciascuno non superiore a 10 chilogrammi, in partenza dall'Italia o dalle sue Colonie, nonchè dagli uffici postali italiani all'estero e dai Regi consolati, anche se originari da Stati esteri, è gratuito.

Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi in partenza dall'Italia superasse il 3 per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero delle comunicazioni.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno o dalle sue Colonie e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la Società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Art. 7.

Le tariffe per il trasporto di persone, merci, bestiame e valori tra i porti del Regno, tra questi e i porti delle Colonie italiane e delle isole del Dodecanneso e viceversa, e tra gli uni e gli altri, devono essere approvate dal Ministero delle comunicazioni; quelle per i trasporti dai porti suddetti per l'estero e viceversa non dovranno essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti, i quali, ad insindacabile giudizio del Ministero delle comunicazioni, siano reputati di pari importanza.

Art. 8.

La Società dovrà concedere:

A) Il viaggio gratuito, escluso il vitto e il letto, in prima classe:

1° alle persone che si trovano nelle condizioni dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 — modificato con R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103, e con legge

18 giugno 1931, n. 921 — con tre viaggi all'anno per le loro famiglie;

2° ai funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile che viaggiano per ragioni di servizio ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'Amministrazione suddetta;

in seconda classe:

a due missionari o due missionarie italiane (uno potrà essere concesso in prima classe);

in terza classe:

1° ai nazionali indigenti, residenti nelle Colonie o all'estero, che rimpatriano per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle Autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alle loro residenze dopo di aver prestato servizio militare su richiesta dell'Autorità militare, in numero non superiore a 10 posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2° ai marinai italiani naufraghi rimpatrianti, su richiesta delle Autorità coloniali o consolari, in numero non superiore a 10 posti.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di terza classe suindicati sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni e sarà pagato dall'Autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1 e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 2.

B) La riduzione del 75 per cento sulle tariffe effettive escluso il vitto:

1° ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche;

2° per un viaggio annuale dalle Colonie o dall'estero all'Italia e ritorno ai giovani nazionali o stranieri ivi residenti, che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Regie università e i Regi istituti d'istruzione superiore o di belle arti. Nelle linee celerissime dell'Egitto, dell'India e dell'Estremo Oriente, di cui ai nn. 1, 10 e 11 dell'art. 1 della presente convenzione, è esclusa la prima classe dalla riduzione predetta.

C) La riduzione del 50 per cento sulle tariffe effettive, escluso il vitto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

D) La riduzione del 30 per cento sulle tariffe effettive escluso il vitto:

1° ai Regi agenti diplomatici e consolari, ai funzionari dello Stato e agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato in servizio nelle Colonie e rispettive famiglie;

2° agli impiegati dello Stato che viaggiano per ragioni di servizio;

3° agli insegnanti nelle Regie scuole all'estero e rispettive famiglie;

4° ai componenti le spedizioni scientifiche;

5° al personale di servizio delle persone indicate alla lettera *A*) n. 1;

6° ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

7° ai nazionali residenti nelle Colonie e all'estero che si rechino in Italia per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza nell'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 9.

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato, civili o militari, di addivenire con le medesime alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

In mancanza di tali convenzioni, per il trasporto di persone o cose per conto o a spese dello Stato, la Società dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulla tariffa effettiva. Dovranno però essere trasportati gratuitamente dalla Società — con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze — i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti i valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie; la consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare alla Società i trasporti che possono compiersi sulle linee da essa esercitate.

Art. 10.

Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio.

La Società ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni tre mesi al Ministero delle comunicazioni, che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo la Società dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al Ministero delle comunicazioni, insieme con i propri bilanci, una relazione tecnica ed economica della azienda delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea.

La liquidazione definitiva del contributo statale non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della vigilanza sull'andamento del servizio e del controllo sulla compilazione della statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci su ciascuna linea, sono a carico della Società.

Art. 11.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita del relativo contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore, la Società incorrerà, inoltre, in una multa da lire mille (L. 1000) a lire cinquemila (L. 5000).

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto per causa di forza maggiore sarà ritenuto il contributo per la percorrenza non eseguita: quando invece il viaggio venga interrotto senza causa di forza maggiore, oltre alla ritenuta del contributo corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per l'omissione di viaggio.

In caso di omissione di un approdo obbligatorio, senza causa di forza maggiore, la Società incorrerà nella multa di lire mille (L. 1000).

Se alla scadenza del quinquennio dall'entrata in vigore della presente convenzione non siano costruite le 30.000 tonnellate di cui all'art. 3 o ne sia costruita una quantità minore, per ogni tonnellata in meno la Società incorrerà in una multa di lire cento (L. 100).

Per qualunque altra inosservanza agli obblighi della presente convenzione la Società incorrerà in una multa da lire cinquecento (L. 500) a lire diecimila (L. 10.000).

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dal contributo statale e sussidiariamente dalla cauzione.

Art. 12.

Quando nella esecuzione del servizio si verifichino irregolarità gravi e costanti, che ne compromettano a giudizio insindacabile della Amministrazione le finalità, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la concessione.

In tal caso, come in qualunque altro caso di revoca o decadenza della presente concessione, la cauzione verrà incamerata d'autorità, senz'uopo di qualsiasi atto o provvedimento giudiziario e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che per i casi suddetti possano derivare allo Stato.

Art. 13.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia e un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Ministero delle comunicazioni corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire sessantadue milioni ottocentomila (L. 62.800.000).

Il contributo verrà corrisposto a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19 ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero tutti quei documenti che le saranno richiesti, sia per la liquidazione delle rate mensili di contributo statale, sia per la liquidazione a saldo del contributo stesso.

Pel servizio eseguito dal 1° marzo al 31 dicembre 1931 sulla linea commerciale Tirreno-Indie Olandesi, di cui al n. 14 dell'art. 1 della presente convenzione, dalla Società di navigazione « Marittima Italiana », sedente in Genova, sarà corrisposto alla Società « Lloyd Triestino » (Flotte riunite ecc.) nella quale si è fusa la Società Marittima Italiana predetta, come da atto in data 28 gennaio 1932 a rogito notaio Giovanni Iviani di Trieste, un compenso di lire tre milioni trentaseimila (L. 3.036.000).

Art. 15.

La presente convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1932 ed avrà la durata di 10 anni.

Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta disdetta dall'una o dall'altra parte sei mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta come sopra, sei mesi prima della fine dell'anno.

Art. 16.

All'atto della stipulazione del contratto, la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al 10 per cento dell'ammontare annuo del contributo statale.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo ipoteca sopra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Società italiana di assicurazione, accettata dal Ministero delle comunicazioni, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione, e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

Art. 17.

La Società avrà la sede centrale di armamento e di esercizio e la Direzione generale a Trieste, un'altra sede di armamento e di esercizio a Genova, una sede succursale a Napoli e la sede legale in Roma.

Il Consiglio di amministrazione della Società, il direttore generale e la sua rappresentanza legale a Roma dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Di massima, gli agenti all'estero non appartenenti al personale stabile della Società devono essere italiani. Qualora la Società ritenesse, per ragioni tecniche e commerciali, di dover nominare agente una ditta o persona straniera, chiederà preventivamente il parere del Ministero delle comunicazioni.

Art. 18.

La Società non potrà, senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai servizi stessi;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

La Società dovrà sottoporre al preventivo nulla osta del Ministero delle comunicazioni, che potrà con decisione insindacabile rifiutarlo, qualsiasi progetto di accordo con altre Società di navigazione nazionali o straniere concernente sia la determinazione e l'applicazione delle tariffe di trasporto, sia la disciplina delle caricazioni, sia, infine, le varie modalità di esercizio dei rispettivi servizi, fermo sempre quanto è stabilito dall'art. 7 della presente convenzione.

Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministro per le comunicazioni potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la concessione.

Art. 19.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società ed il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti, ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del Collegio non è soggetta ad appello o a ricorso per cassazione.

Art. 20.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni il contributo statale complessivo stabilito dall'art. 14 della presente convenzione sarà ripartito tra le singole linee indicate dall'art. 1.

Art. 21.

Con l'entrata in vigore della presente convenzione cessano le seguenti convenzioni stipulate:

A) con la Società di navigazione « Lloyd Triestino », sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione per

l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente:

1° in data 22 febbraio 1926, approvata con decreto interministeriale 15 marzo 1926;

2° in data 16 marzo 1927-V, approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927-V;

3° in data 7 febbraio 1928-VI, approvata con decreto interministeriale 15 marzo 1928-VI;

4° in data 22 febbraio 1929-VII, approvata con legge 8 luglio 1929, n. 1418;

5° in data 4 aprile 1931-IX, approvata con R. decreto-legge 18 giugno 1931, n. 816;

B) con la Società italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale e il Mar Nero:

1° in data 2 febbraio 1926, approvata con decreto interministeriale 16 febbraio 1926;

2° in data 16 marzo 1927-V, approvata con decreto interministeriale 19 marzo 1927-V;

3° in data 24 maggio 1930-VIII, approvata con legge 8 gennaio 1931-IX, n. 100;

4° in data 22 febbraio 1932-X, approvata con R. decreto-legge 3 marzo 1932-X, n. 231;

C) con la Società anonima di navigazione « Marittima Italiana » sedente in Genova:

in data 2 aprile 1926, approvata con decreto interministeriale 29 aprile 1926, per l'esercizio della linea di navigazione tra Genova e Bombay.

La Società di navigazione « Lloyd Triestino » (Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Italiana e Sitmar) assume tutti gli oneri inerenti ai seguenti mutui:

mutuo di lire novantamilioni centoquarantasettemila settecentosette e cent. venti (L. 90.147.707,20) contratto dalla Società di navigazione « Lloyd Triestino », sedente in Trieste, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito notaio Carlo Capo;

mutuo di lire quarantamilioni (L. 40.000.000) contratto dalla Società di navigazione « Lloyd Triestino », sedente in Trieste, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, come da contratto in data 4 novembre 1931 a rogito notaio Carlo Capo;

mutuo di lire quarantatremilioni centotredicimila quattrocentoventisette e cent. quaranta (L. 43.113.427,40) contratto dalla Società italiana di servizi marittimi, sedente in Roma, col Consorzio di credito per le opere pubbliche come da contratto in data 17 marzo 1927 a rogito notaio Carlo Capo.

Fatta a Roma in tre originali, addì ventuno maggio millenovecentotrentadue-X.

Per il Ministero delle comunicazioni:

Il direttore generale della marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società di navigazione « Lloyd Triestino »
(Flotte riunite Lloyd Triestino, Marittima Ital. e Sitmar):
ALFREDO DENTICE - GUIDO COSULICH.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1932.

Istituzione della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Viterbo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, che istituisce la provincia di Viterbo con capoluogo di Viterbo;

Visto l'art. 14 del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visto il R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 11 e 12 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1729;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 27 stesso mese;

Visto il decreto Ministeriale del 30 giugno 1927 registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1927 concernente l'ordinamento delle Direzioni provinciali;

Ritenuta la necessità di dare ai servizi postali e telegrafici in Viterbo un ordinamento simile a quello vigente in molti altri capoluoghi di Provincia di nuova istituzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1932-X è istituita la Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Viterbo con sede in Viterbo.

Art. 2.

La predetta Direzione provinciale avrà il servizio di segreteria e quello di amministrazione dei soli uffici e servizi funzionanti nel capoluogo e sarà inoltre costituita dai seguenti uffici principali interni:

a) cassa, vaglia e risparmi;
b) corrispondenze e pacchi;
c) telegrafo.

Art. 3.

Dalla stessa data del 1° luglio 1932 resta pertanto soppresso l'attuale Ufficio principale postale di Viterbo.

Art. 4.

L'amministrazione degli uffici funzionanti nel territorio della provincia di Viterbo, ad eccezione di quelli del capoluogo, e la contabilità di tutti indistintamente gli uffici della Provincia stessa, rimarranno affidate alla Direzione provinciale di Roma.

Art. 5.

È fatta riserva di determinare la classe della Direzione provinciale predetta.

Art. 6.

Con ordinanza del direttore generale delle poste e dei telegrafi saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(4170)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1932.

Istituzione della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Enna.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, che istituisce la provincia di Enna con capoluogo Enna;

Visto l'art. 14 del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visto il R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 11 e 12 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1729;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 27 stesso mese;

Visto il decreto Ministeriale del 30 giugno 1927 registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1927 concernente l'ordinamento delle Direzioni provinciali;

Ritenuta la necessità di dare ai servizi postali e telegrafisi in Enna un ordinamento simile a quello vigente in molti altri capoluoghi di Provincia di nuova istituzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1932-X è istituita la Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Enna con sede in Enna.

Art. 2.

La predetta Direzione avrà il servizio di segreteria e quello di amministrazione dei soli uffici e servizi funzionanti nel capoluogo e sarà inoltre costituita dei seguenti uffici principali interni:

a) cassa, vaglia e risparmi;
b) corrispondenze e pacchi;
c) telegrafo.

Art. 3.

Con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1932-X, l'attuale Ufficio principale postale e telegrafico di Enna, è soppresso.

Art. 4.

L'amministrazione degli uffici funzionanti nel territorio della provincia di Enna, ad eccezione di quelli del capoluogo, e la contabilità di tutti indistintamente gli uffici della Provincia stessa, rimarranno affidate alla Direzione provinciale di Caltanissetta.

Art. 5.

È fatta riserva di determinare la classe della nuova Direzione provinciale.

Art. 6.

Con ordinanza del direttore generale delle poste e dei telegrafi saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(4171)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1932.

Istituzione della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Vercelli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, che istituisce la provincia di Vercelli con capoluogo Vercelli;

Visto l'art. 14 del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visto il R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 11 e 12 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1729;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 27 stesso mese;

Visto il decreto Ministeriale del 30 giugno 1927 registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1927 concernente l'ordinamento delle Direzioni provinciali;

Ritenuta la necessità di dare ai servizi postali e telegrafici in Vercelli un ordinamento simile a quello vigente in molti altri capoluoghi di Provincia di nuova istituzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1932-X è istituita la Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Vercelli, con sede in Vercelli.

Art. 2.

La predetta Direzione provinciale avrà il servizio di segreteria e quello di amministrazione dei soli uffici e servizi funzionanti nel capoluogo e sarà inoltre costituita dei seguenti Uffici principali:

a) cassa, vaglia e risparmi;
b) corrispondenze e pacchi;
c) telegrafo.

Art. 3.

L'amministrazione degli uffici funzionanti nel territorio della provincia di Vercelli, ad eccezione di quelli del capoluogo, e la contabilità di tutti indistintamente gli uffici della Provincia stessa, rimarranno affidate alla Direzione provinciale di Novara.

Art. 4.

Dalla stessa data del 1° luglio 1932-X l'attuale Ufficio principale, suddiviso in sezioni, funzionante in Vercelli, è soppresso.

Art. 5.

È fatta riserva di determinare la classe della Direzione provinciale predetta.

Art. 6.

Con ordinanza del direttore generale delle poste e dei telegrafi saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(4172)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1932.
Istituzione della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Rieti.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, che istituisce la provincia di Rieti con capoluogo Rieti;

Visto l'art. 14 del regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546;

Visto il R. decreto 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 11 e 12 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1729;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 27 stesso mese;

Visto il decreto Ministeriale del 30 giugno 1927 registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1927 concernente l'ordinamento delle Direzioni provinciali;

Ritenuta la necessità di dare ai servizi postali e telegrafici in Rieti un ordinamento simile a quello vigente in molti altri capoluoghi di Provincia di nuova istituzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1932-X è istituita la Direzione delle poste e dei telegrafi di Rieti, con sede in Rieti.

Art. 2.

La predetta Direzione provinciale avrà il servizio di segreteria e quello di amministrazione dei soli uffici e servizi funzionanti nel capoluogo, e sarà inoltre costituito dei seguenti Uffici principali interni:

a) cassa, vaglia e risparmi;
b) corrispondenze e pacchi;
c) telegrafo.

Art. 3.

Con effetto dalla stessa data del 1° luglio 1932-X, l'attuale Ufficio principale postale telegrafico a Rieti, è soppresso.

Art. 4.

L'amministrazione degli uffici funzionanti nel territorio della provincia di Rieti, ad eccezione di quelli del capoluogo, e la contabilità di tutti indistintamente gli uffici della Provincia stessa, rimarranno affidate alla Direzione provinciale di Roma.

Art. 5.

È fatta riserva di determinare la classe della nuova Direzione provinciale.

Art. 6.

Con ordinanza del direttore generale delle poste e dei telegrafi saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(4173)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.
Varianti al decreto Ministeriale 23 settembre 1931 relativo all'accettazione da parte dell'Opera nazionale Balilla dell'elargizione di L. 50.000 disposta dal sig. Lumeno Masucci.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduta la deliberazione n. 37 in data 11 agosto 1931-IX con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla decise di accettare l'elargizione di L. 50.000 disposta a favore dell'Opera dal sig. Lumeno Masucci per la costruzione di un campo sportivo in Montoro Inferiore;

Veduto il decreto Ministeriale 23 settembre 1931-IX con il quale l'Opera nazionale Balilla fu autorizzata ad accettare l'elargizione predetta per il fine sopraindicato;

Veduta la deliberazione n. 14 in data 1° aprile 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla, in accoglimento del desiderio espresso dal già nominato signor Lumeno Masucci ed in considerazione delle esigenze dell'Opera, ha deciso a modificazione della precedente deliberazione di destinare la somma di L. 50.000 alla costruzione di una Casa del Balilla con palestra ginnastica in Mugnano del Cardinale;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 23 settembre 1931-IX sopra richiamato è modificato nel senso che l'Opera nazionale Balilla è autorizzata a destinare la somma di L. 50.000 elargita dal sig. Lumeno Masucci alla costruzione di una Casa del Balilla con palestra ginnastica in Mugnano del Cardinale.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4192)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un appezzamento di terreno in Zugliano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato in Asiago il 20 febbraio 1932-X a rogito del notaio Francesco Pagliosa fu Michele, residente in Thiene, contratto col quale l'Opera nazionale Balilla ha acquistato dal sig. Gio. Batta Rizzato fu Domenico un appezzamento di terreno sito nel comune di Zugliano della superficie di mq. 960 per il prezzo complessivo di L. 3984;

Veduta la deliberazione n. 13 in data 29 marzo 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato il contratto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto del bene immobile di cui alle premesse in base al contratto sopra indicato.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4193)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla all'acquisto ed alla vendita di alcuni beni immobili in Arcugnano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Vicenza il 9 febbraio 1929-VII a rogito del dott. Giovanni Moretti, notaio residente in Arcugnano (rep. 6006), atto col quale il presidente del Comitato provinciale di Vicenza dell'Opera nazionale Balilla ha acquistato in nome e nell'interesse dell'Opera stessa dal sig. Giovanni Battista Beni un immobile sito in Arcugnano, contrada Umberto I, e costituito da una casa e da un appezzamento di terreno;

Veduto l'atto stipulato in Vicenza il 5 aprile 1932-X, a rogito del dott. Camillo Franco, notaio residente in Vicenza (rep. 4828), atto col quale l'Opera nazionale Balilla ha venduto l'immobile predetto per il prezzo di L. 40.000 all'Ente Opere assistenziali del Partito Nazionale Fascista allo scopo di permettere all'Ente stesso di ivi istituire una colonia climatica ed elioterapica;

Veduta la deliberazione n. 23 in data 2 maggio 1932-X con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto ed alla vendita dei beni immobili di cui alle premesse.

Roma, addì 16 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4194)

REGIO DECRETO 30 maggio 1932.

Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche per la provincia del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e da 1 a 3 del relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia del Carnaro, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti della compiuta istruttoria;

Ritenuto che lo schema di elenco delle acque pubbliche è stato pubblicato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 11 marzo 1929, n. 1565;

Che in seguito alla pubblicazione è stata presentata, in data 25 settembre 1929, dalla Società anonima « Quarnero », opposizione contro la iscrizione, nell'elenco, dei corsi di acqua denominati « Sorgenti Recina » e « Piccolo Monte Maggiore » per preteso diritto di proprietà sulle sorgenti stesse derivante da atti di acquisto stipulati sotto il cessato regime austro-ungarico;

Considerato in merito alla detta opposizione, che, indipendentemente dai diritti vantati dalla Società ricorrente sui corsi d'acqua in esame e che — se riconosciuti a norma di legge — possono costituire, ai sensi della vigente legislazione, diritti di utenza, è da stabilire se i corsi stessi abbiano i caratteri per essere iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, non potendo impedire che si faccia luogo alla dichiarazione di demanialità un vantato diritto su acque che, a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, abbiano od acquistino i caratteri per essere dichiarate pubbliche;

Che avuto riguardo agli accertati caratteri obbiettivi non è dubbio che le « Sorgenti Recina » e « Piccolo Monte Maggiore » quelle cioè sgorganti nel versante orientale del Monte Maggiore, presentano gli elementi obbiettivi della pubblicità. Esse infatti considerate sia isolatamente e ancora più in rapporto al sistema idrografico della regione, scarsa di altre fonti di approvvigionamento idrico, insieme alle altre sorgenti tra loro collegate che alimentano una estesa e popolosa plaga, servono ad un importantissimo scopo di pubblico generale interesse.

Trattasi di sorgenti naturalmente affioranti alla superficie, aventi un proprio regime sia pure in rapporto ai fenomeni carsici di quella località, e pertanto appare legittima la loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche, respingendosi l'opposizione della Società anonima « Quarnero »;

Ritenuto che l'elenco delle acque pubbliche della provincia del Carnaro, nel testo allegato al presente decreto, è meritevole di approvazione;

Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2595, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come da voto n. 2236 espresso nell'adunanza del 15 settembre 1931;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia del Carnaro, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici.

Il predetto Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1932 - Anno X
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 181.

Elenco delle acque pubbliche della provincia del Carnaro

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Fiume Timavo (Recca)	Viene inghiottito dalle grotte di S. Canziano	Zabice Castelvecchio (frazione di Jablanizza) Terciane (frazione di Castel Jablanizza) Cossese (frazione di Villa Nevoso) Villa del Nevoso-Primano.	Tutto il tratto scorrente nella Provincia dalle origini.
2	Rio Villa del Nevoso (Bisterza	Fiume Timavo (Recca)	Villa del Nevoso	Dallo sbocco alle origini.
3	Torrente Susek	Rio Villa del Nevoso (Bisterza)	Id.	Id.
4	Sorgenti Jasena	Id.	Id.	Id.
5	Sorgenti Coelico	Id.	Id.	Id.
6	Sorgenti Podatenveek	Fiume Timavo (Recca)	Id.	Id.
7	Rio Posser	Id.	Barzo di Torrenova (frazione di Villa del Nevoso)	Id.
8	Torrente Molla (Clivinicco)	Id.	Bucovizza piccola (frazione di Villa del Nevoso) Sareccizza in Val Timavo (frazione di Villa del Nevoso)	Tutto il tratto scorrente nella Provincia fino allo sbocco.
9	Rio Dulla	Torrente Molla (Clivinicco)	Zemon di Sopra (frazione di Castel Jablanizza)	Dallo sbocco alle origini.
10	Fiume Piuca	Viene inghiottito dalle grotte di Postumia	Paric (frazione di Fontana del Conte	Tratto scorrente nella Provincia
11	Fiume Val Santamarina	Golfo Quarnero	Val Santamarina (frazione di Moschiena)	Dallo sbocco alle origini.
12	Sorgente del Faggio	Si perde nel torrente Val Santamarina	Trebische al Rio (frazione di Moschiena)	Id.
13	Torrente Medea	Golfo Quarnero	Medea (frazione di Laurana)	Id.
14	Torrente Banina	Id.	Ica (frazione di Laurana)	Id.
15	Sorgenti di Recina (q. m. 727)	Interamente captate per l'acquedotto di Volosca-Abbazia	Laurana	Alle origini
16	Sorgenti del Piccolo Monte Maggiore (q. m. 986)	Id.	Piccolo Monte Maggiore (frazione Moschiena)	Id.
17	Rio Cesara	Golfo Quarnero	S. Antonio (frazione di Moschiena)	Dallo sbocco alle origini.
18	Canale Mlacca	Id.	Fiume	Dallo sbocco al suo incontro con Via dell'Istria.
19	Sorgenti Zvir	Fiume Eneo	Id.	Dallo sbocco alle origini.
20	Fiume Eneo (Recina)	Golfo Quarnero	Id.	Per tutto il tratto che è confine tra il Regno d'Italia e il Regno S. H. S.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
21	Corso d'acqua in Via Parini Manifattura Tabacchi, Fiume	Golfo Quarnero	Fiume	Dallo sbocco fino alle sorgenti site all'incrocio di Via Parini e Via Manzoni.
22	Sorgenti del « Largo dei Pioppi »	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini.
23	Sorgenti presso lo stabilimento Prodotti Chimici Cantrida	Id.	Cantrida (frazione di Fiume)	Id.
24	Sorgenti e ruscello dello « Scoglietto »	Fiumara	Fiume	Id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(4061)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1932.
Autorizzazione alla Banca delle Marche e degli Abruzzi a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro nella gestione dell'Ufficio di cassa presso il mercato del pesce di Pescara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, è autorizzata a sostituirsi alla Banca nazionale del lavoro nella gestione dell'Ufficio di cassa presso il mercato del pesce di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(4228)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-319 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Koncut Giuseppe fu Stefano e fu Korsic Teresa, nato a Visnovico (San Martino Quisca) il 3 febbraio 1868 e residente a Visnovico (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Conzutti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Koncut Maria fu Giuseppe Koncut, nata a Vedrignano il 26 marzo 1868, moglie;
Koncut Metoda, nata a Visnovico il 3 ottobre 1908, figlia;
Koncut Rosalia, nata a Visnovico il 24 marzo 1913, figlia;
Koncut Elena, nata a Visnovico il 4 novembre 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini del-

l'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3995)

N. 50-320 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Koncut Maria in Conzutti fu Giuseppe e fu Marinic Marianna, nata a Vedrignano il 26 marzo 1868 e residente a San Martino Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Conzutti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 12 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3996)

N. 50-311 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Francesco fu Antonio e della Lazar Marianna, nato a Stanovischis (Bergogna) il 25 settembre 1880 e residente a Stanovischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Cencic Elisa di Giuseppe Baloh, nata a Sedula il 27 aprile 1886, moglie;

Cencic Maria, nata a Stanovischis il 14 agosto 1910, figlia;

Cencic Francesco, nato a Stanovischis il 21 novembre 1912, figlio;

Cencic Luigi, nato a Stanovischis il 4 ottobre 1914, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3997)

N. 50-312 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Antonio di Giovanni e della fu Leban Teresa, nato a Stanovischis (Bergogna) il 18 ottobre 1883 e residente a Stanovischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Cencic Carolina fu Andrea Leban, nata a Stanovischis il 17 novembre 1888, moglie;

Cencic Emilia, nata a Stanovischis il 3 ottobre 1912, figlia;

Cencic Andrea, nato a Stanovischis il 18 ottobre 1919, figlio;

Cencic Maria, nata a Stanovischis il 7 novembre 1922, figlia;

Cencic Antonio, nato a Stanovischis il 15 maggio 1926, figlio;

Cencic Giovanni fu Andrea, nato a Stanovischis il 23 giugno 1858, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3998)

N. 50-313.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Francesco fu Filippo e di Gruntar Maria, nato a Sedula (Bergogna) il 14 ottobre 1887 e residente a Sedula (Bergogna) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Francesca di Giovanni Rosic, nata a Longo il 17 gennaio 1902, moglie;

Cencic Giovanni, nato Sedula il 23 dicembre 1924, figlio;

Cencic Marta, nata a Sedula il 14 novembre 1926, figlia;

Cenci Domenico, nato a Sedula il 26 maggio 1928, figlio;

Cencic Cristina, nata a Sedula il 4 novembre 1914, figlia;

Cencic Carlo, nato a Sedula il 16 ottobre 1919, figlio;

Cencic Maria, nata a Sedula il 30 novembre 1920, figlia;

Cencic Albina, nata a Sedula il 3 febbraio 1931, figlia;

Cencic ved. Maria fu Antonio Gruntar, nata a Sedula il 15 dicembre 1858, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3999)

N. 50-314 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Michele fu Giuseppe e di Gruntar Maria, nato a Sedula (Bergogna) il 29 settembre 1875 e residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Giuseppina di Giuseppe Sabotic, nata a Sedula il 20 ottobre 1885, moglie;

Cencic Paola, nata a Sedula il 24 giugno 1920, figlia;

Cencic Francesco, nato a Sedula il 14 ottobre 1921, figlio;

Cencic Amalia, nata a Sedula il 16 settembre 1906, figlia;

Cencic ved. Maria fu Giuseppe Gruntar il 29 novembre 1851, madre;

Cencic Antonio fu Giuseppe, nato a Sedula il 10 settembre 1881, fratello;

Cencic Luigi fu Giuseppe, nato a Sedula l'8 giugno 1885, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(4000)

N. 50-308 K

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Koncur Antonio fu Antonio e fu Marinic Caterina, nato a Vedrignano (San Martino Quisca) il 24 ottobre 1878 e residente a Vedrignano (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Conzutti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Koncut Maria fu Antonio Zorzut, nata a Vedrignano 12 maggio 1895, moglie;

Koncut Antonio, nato a Vedrignano il 13 novembr 1908, figlio;

Koncut Giovanni, nato a Vedrignano il 13 giugno 191[illegible] figlio;

Koncut Francesco, nato a Vedrignano il 1° ottobre 191[illegible] figlio;

Koncut Giuseppe, nato a Vedrignano il 26 novembr 1914, figlio;

Koncut Maria, nata a Vedrignano il 6 aprile 1920 figlia;

Koncut Carlo, nato a Vedrignano il 14 febbraio 1923 figlio;

Koncut Zorana, nata a Vedrignano il 2 dicembre 1925

Koncut Ludmilla, nata a Vedrignano il 14 febbrai 1927, figlia;

Koncut Costanzo, nato a Vedrignano il 18 ottobre 192[illegible] figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di S[illegible] Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termi[illegible] dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 19[illegible]

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4004)

N. 50-291 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Giuseppe fu Giuseppe e di Cencic Luigia, nato a Robedischis (Bergogna) il 3 ottobre 1900 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Caterina fu Luigi Cencic, nata a Robedischis il 1° giugno 1897, moglie;

Cencic Daniele, nato a Robedischis il 29 aprile 1926, figlio;

Cencic ved. Luigia di Maria Cencic, nata a Robedischis il 9 giugno 1879, madre;

Cencic Antonio fu Giuseppe, nato a Robedischis il 21 giugno 1906, fratello;

Cencic Pietro fu Giuseppe, nato a Robedischis il 7 giugno 1908, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4005)

N. 50-292 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cencic Luigia ved. Cenci di Maria Cenci, nata a Robedischis (Bergogna) il 9 giugno 1879 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Caterina in Cenci fu Luigi e fu Cencic Anna, nata a Robedischis il 1° giugno 1897, nuora.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 3 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4006)

N. 50-293 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Cencic Antonio di Giovanni e fu Spehonia Margherita, nato a Robedischis (Bergogna) il 13 luglio 1896 e residente a Robedischis (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cenci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cencic Maria di Antonio Pausin, nata a Robedischis il 28 maggio 1897, moglie;

Cencic Maria, nata a Robedischis il 25 marzo 1922, figlia;

Cencic Paolina, nata a Robedischis il 15 febbraio 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 2 maggio 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(4007)

N. 50-976 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bregantic Giuseppe fu Michele e della fu Princic Maria, nato a Cerò (San Martino Quisca) il 30 marzo 1876 e residente a Cerò (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Breganti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bregantic Giuseppe, nato a Cerò il 18 dicembre 1907, figlio;

Bregantic Flora, nata a Cerò l'8 febbraio 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3981)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 164.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 luglio 1932 - Anno X

S. U. America (Dollaro)	19.59
Inghilterra. (Sterlina)	69.45
Francia. (Franco)	76.87
Svizzera. (Franco)	382 —
Albania. (Franco)	378.20
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.725
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.10
Cecoslovacchia. (Corona)	58.27
Cile (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.75
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.672
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.48
Olanda. (Fiorino)	7.917
Polonia. (Zloty)	220 —
Rumenia. (Leu)	—
Spagna. (Peseta)	157.87
Svezia. (Corona)	3.57
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	377.99
Rendita 3,50 % (1906)	724.25
Id. 3,50 % (1902)	68.65
Id. 3 % lordo	46.675
Consolidato 5 %	80.50
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.75
Id. id. Id. 1940	98.775
Id. id. Id. 1941	98.85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2205 — Data: 13 gennaio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Napoli — Intestazione: Spadacenta Carlo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 206,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1807 — Data: 7 aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Genova — Intestazione: Contin Amalia ved. Passamonti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 270, consolidato 5 %, con decorrenze diverse.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4209)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Revoca del concorso al posto di insegnante di lingue straniere nel Regio istituto industriale di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre stesso anno, registro n. 13 Educazione nazionale, foglio n. 98, con il quale veniva aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di lingua francese e tedesca nel Regio istituto industriale di Vicenza;

Ritenuta l'opportunità di revocare detto concorso presso l'Istituto in parola;

Decreta:

Il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di lingua francese e tedesca nel Regio istituto industriale di Vicenza di cui al citato decreto Ministeriale 1° settembre 1931-IX, è revocato

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4217)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del termine di ammissione al concorso pel posto di segretario-economo presso le Regie scuole industriali di Ferrara, Udine e Verona.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1932, registro n. 8 Ministero educazione nazionale, foglio n. 69, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 2 giugno 1932-X, n. 126, pag. 2581, con il quale venne aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo titolare presso le Regie scuole industriali di Ferrara, Udine e Verona;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso al posto di segretario-economo presso le Regie scuole industriali di Ferrara, Udine e Verona, indetto con decreto Ministeriale 18 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1932, registro n. 8 Ministero educazione nazionale, foglio n. 69, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1932-X, n. 126, pag. 2581, viene prorogato fino al 2 settembre 1932.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4218)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di direttore della Regia scuola di tirocinio a orario ridotto di Monfalcone.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto predetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Visto il R. decreto 27 giugno 1929, n. 1047, che reca miglioramenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, riguardante la riduzione degli stipendi ed altri emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1926, n. 459, concernente il riordinamento della Regia scuola di tirocinio a orario ridotto di Monfalcone;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore della Regia scuola di tirocinio a orario ridotto di Monfalcone, con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine.

Art. 2.

Il direttore predetto viene nominato titolare in prova ed inquadrato al grado 8°, con lo stipendio annuo iniziale di L. 16.700, oltre L. 3700 annue per supplemento di servizio attivo, ridotti, rispettivamente, a L. 14.696 e L. 3256 per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

La nomina a stabile ha luogo dopo il biennio di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso, constatati da apposita ispezione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Nella domanda occorre indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma di laurea in ingegneria o diploma degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (in originale o in copia autentica debitamente legalizzata) rilasciato da una Scuola d'ingegneria del Regno. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e nell'esame di laurea o in quelli di abilitazione;

2° copia autentica dell'atto di nascita, legalizzata dal presidente del Tribunale, dalla quale risulti che il candidato non ha superato il 45° anno di età, eccezione fatta per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra, per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia dovrà essere autenticata dal procuratore del Re);

6° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

7° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal prefetto);

8° stato di famiglia;

9° tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa. I certificati rilasciati da autorità preposte ad istituti di istruzione media debbono essere legalizzati dal Provveditore agli studi nella cui giurisdizione gli istituti risiedono.

I certificati rilasciati dalla segreteria di un Istituto superiore debbono essere firmati dal direttore o rettore dell'Istituto e quelli rilasciati da Scuole di istruzione media tecnica, aventi amministrazione autonoma, dal direttore e dal presidente del Consiglio d'amministrazione;

10° elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentate al concorso, firmato dal candidati;

11° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica e professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale e i funzionari di Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Non sono ammessi richiami a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Ai candidati ammessi — a seguito della valutazione dei loro titoli — a sostenere gli esperimenti, verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice del concorso, il libretto ferroviario o la carta d'identità.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia trascorrere dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

Per la procedura del concorso e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel regolamento generale sulla istruzione industriale, approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(4216)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori e dei dichiarati idonei del concorso per esami a 14 posti di allievi chimici nei Laboratori chimici delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il decreto Ministeriale 19 agosto 1931-IX, registrato alla Corte dei conti, addì 29 stesso mese, registro n. 7, foglio n. 188, col quale fu indetto un concorso per esame a quattordici posti di allievi chimici nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette;

Veduto il decreto Ministeriale 9 novembre 1931-X, registrato alla Corte dei conti addì 17 stesso mese, registro n. 9, foglio 131, col quale venne nominata la Commissione esaminatrice del detto concorso;

Veduto il decreto Ministeriale 14 novembre 1931-X, registrato alla Corte dei conti, addì 23 stesso mese, registro n. 9, foglio n. 253, col quale venne prorogato al 14 gennaio 1932 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Veduti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Veduto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esame a quattordici posti di allievi chimici nei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto col decreto Ministeriale 19 agosto 1931-IX:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Voto dell'esame orale	Votazione complessiva
1	Palladini Furio	8.50	9 —	17.50
2	Pollini Antonietta	8.37	9 —	17.37
3	Michelassi Giordano	9.06	8 —	17.06
4	Ottaviano Vincenzo Carlo	8.87	7.75	16.62
5	Bifano Marcello	7.75	8.75	16.50
6	Coppola Luigi	8.43	7.50	15.93
7	Gibertini Gisberto	8.18	7.50	15.68
8	Lacommare Vittorio	8.06	7.60	15.66
9	Carli Francesco	7 —	8.50	15.50
10	Palumbo Mario	7.68	7.75	15.43
11	Saraceno Maria	8.18	7.25	15.43
12	Giuffrida Augusto	8.12	7.25	15.37
13	Peyrot Enrico	7.75	7.60	15.35
14	Mileti Salvatore	7.56	7.50	15.06
15	Baldi Maria	7.75	7.25	15 —
16	Sestini Nevio	7.75	7.20	14.95
17	Lacertosa Tommaso	7.43	7.50	14.93
18	Tancorra Francesco	7.12	7.75	14.87
19	Capitanio Vittorio	7.31	7.50	14.81
20	Iacoboni Attilio	7.50	7.30	14.80
21	Piccini Ugo	7.50	7.25	14.75
22	D'Agostino Oscar	7.37	7.25	14.62
23	Berio Arturo	7.62	7 —	14.62
24	Brunetti Maria	7.56	7 —	14.56
25	Carteni Armando	7.25	7.25	14.50
26	Vicario Mario	7.12	7.25	14.37
27	Sommariva Aldo	7.37	6.75	14.12
28	Crespi Maria	7 —	7 —	14 —
29	Puzzuoli Clodomiro	7.68	6.25	13.93
30	Borghetti Renzo	7.43	6.50	13.93
31	Meloni Goffredo	7.68	6.25	13.93
32	Papa Domenico	7.18	6.60	13.78
33	Villani Lorenzo	7 —	6.50	13.50
34	Repetto Secondo	7.25	6.25	13.50

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Palladini Furio
2. Pollini Antonietta
3. Michelassi Giordano
4. Ottaviano Vincenzo Carlo
5. Bifano Marcello
6. Coppola Luigi
7. Gibertini Gisberto
8. Lacommare Vittorio
9. Carli Francesco
10. Palumbo Mario
11. Saraceno Maria
12. Giuffrida Augusto
13. Peyrot Enrico
14. Mileti Salvatore

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Baldi Maria
2. Sestini Nevio
3. Lacertosa Tommaso
4. Tancorra Francesco
5. Capitanio Vittorio
6. Iacoboni Attilio
7. Piccini Ugo
8. D'Agostino Oscar
9. Berio Arturo
10. Brunetti Maria
11. Carteni Armando
12. Vicario Mario
13. Sommariva Aldo
14. Crespi Maria
15. Puzzuoli Clodomiro
16. Borghetti Renzo
17. Meloni Goffredo
18. Papa Domenico
19. Villani Lorenzo
20. Repetto Secondo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(4189)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.